I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 613/74 DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 1974

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni grassi e oli di pesci e mammiferi marini

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

considerando che esistono delle difficoltà d'approvvigionamento per le industrie di trasformazione della Comunità di grassi e oli di pesci e mammiferi marini; che è opportuno, onde facilitare l'adeguamento delle imprese e consentire i loro approvvigionamenti più urgenti dei prodotti in questione alle condizioni più favorevoli, ridurre il dazio della tariffa doganale comune nei limiti di un contingente tariffario;

considerando tuttavia che, dato il volume trascurabile di tale contingente rispetto alle necessità particolari della Comunità, occorre prevedere, senza peraltro derogare alla natura comunitaria del contingente tariffario, un sistema di utilizzazione basato su una ripartizione tra gli Stati membri che prenda particolarmente in considerazione gli interessi di quelli tra essi che, negli ultimi anni, hanno fatto ricorso alle importazioni per i loro approvvigionamenti, cioè il Regno Unito, la Danimarca e l'Irlanda,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fino al 31 dicembre 1974 il dazio della tariffa doganale comune per i prodotti sotto indicati è sospeso fino al livello del 10 % nell'ambito di un contingente tariffario comunitario di 20 506 tonnellate.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati: ex B. altrimenti presentati: — Grassi e oli ottenuti esclusivamente da pesci e da mammiferi marini

I nuovi Stati membri applicano dei dazi calcolati conformemente alle disposizioni stabilite in materia nell'atto di adesione.

Articolo 2

Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 è ripartito tra gli Stati membri nel modo seguente:

	(tonnellate)
Regno Unito	10 000
Danimarca	9 000
Irlanda	1 500
Benelux	3
Germania	1
Francia	1
Italia	1

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni per garantire agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote loro assegnate.

2. Il grado di utilizzazione dell'aliquota degli Stati membri è determinato sulla base delle importazioni dei suddetti prodotti presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione al consumo.

Articolo 4

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni effettivamente imputate sulla loro aliquota.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

Il contingente tariffario previsto dal presente regolamento è aperto per il 1974.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. SCHEEL